

(N. 2655)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 31 ottobre 1952
(V. Stampato N. 2923)

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

col Ministro dei Trasporti

(MALVESTITI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(RUBINACCI)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 NOVEMBRE 1952

Istituzione di un sovrapprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattamenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si effettuano in otto giornate domenicali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito, per la stagione invernale 1952-53, il « Fondo nazionale di soccorso invernale », allo scopo di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti, con mezzi finanziari stabiliti per legge o provenienti da altre contribuzioni, anche volontarie.

La gestione del Fondo stesso è affidata al Ministero dell'interno, secondo le direttive impartite da un Comitato composto dei Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

In deroga all'articolo 5 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, è istituito, a decorrere dal 30 novembre 1952 e per tutte le domeniche seguenti fino al 31 maggio 1953, nonchè nei giorni 25 e 26 dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio e 19 marzo, un sovrapprezzo su ciascun biglietto d'ingresso nei locali nei quali si danno pubblici trattenimenti e spettacoli di qualsiasi specie, soggetti a diritto erariale, comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse. La misura relativa, da calcolarsi sul prezzo del biglietto al lordo del diritto erariale, è stabilita come segue:

per importi fino a L. 100	L.	5
» » da L. 101 a L. 200	»	10
» » » 201 » 400	»	20
» » » 401 » 800	»	60
» » » 801 » 1.000	»	100
» » » 1.001 » 1.500	»	150
» » » 1.501 » 3.000	»	200
» » oltre L. 3.000	»	400

Per gli spettacoli di lirica e di prosa il sovrapprezzo è stabilito in lire 100 per i biglietti di prezzo superiore a lire 800.

I sovrapprezzi di cui sopra sono dovuti anche sui biglietti di ingresso gratuiti, ad eccezione di quelli previsti da apposite disposizioni legislative.

Per gli abbonamenti agli anzidetti trattenimenti, spettacoli e manifestazioni, da usufruire nel periodo di applicazione della presente legge, qualora non sia richiesto un biglietto individuale d'ingresso, è dovuto un sovrapprezzo pari al 3 per cento dell'intero importo dell'abbonamento al lordo del diritto erariale.

I sovrapprezzi suddetti sono esenti dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata.

Art. 3.

È istituito a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sovrapprezzo di lire 2.000 su ciascun biglietto di ingresso nei casinò da gioco per il periodo decorrente dal giorno di entrata in vigore della presente legge fino al 31 maggio 1953.

Il medesimo sovrapprezzo è dovuto per una sola volta al giorno dai frequentatori dei casinò muniti di tessera di abbonamento o di tessera di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio.

Il sovrapprezzo suddetto è esente dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata.

Le ditte che hanno in gestione i predetti casinò sono obbligate a riscuotere senz'alcun compenso e a versare l'importo del sovrapprezzo, entro otto giorni dalla riscossione, al « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

Art. 4.

I sovrapprezzi di cui al precedente articolo 2, da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, sono riscossi dall'esercente e da questo versati alla Società italiana autori ed editori nei modi e nei limiti stabiliti per i diritti erariali.

La Società italiana autori ed editori deve versare, entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, l'ammontare dei sovrapprezzi incassati al « Fondo nazionale di soccorso invernale », dandone notizia al Ministero per l'interno ed a quelli per le finanze e per il tesoro.

Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sovrapprezzi sarà dalla Società suddetta svolto gratuitamente.

Art. 5.

Il servizio di cassa del « Fondo nazionale di soccorso invernale » è affidato ad un'azienda di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, da scegliersi d'intesa con il Ministero per il tesoro.

Art. 6.

Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e le inserzioni pubblicate sui giornali, riviste ed altre stampe inerenti all'appello per la raccolta dei contributi da devolversi al soccorso invernale sono esenti da tassa di bollo, a condizione che non rechino pubblicità a favore di terzi.

Art. 7.

Per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni, per la risoluzione delle controversie, per le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Art. 8.

Le ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si effettuano in otto domeniche, da stabilirsi dal Ministero dei trasporti, nella misura seguente :

per importi fino a L. 50	L. 5
» » da L. 51 a L. 100	» 10
» » » 101 » 200	» 20
» » » 201 » 500	» 50
» » » 501 » 1.000	» 100
» » » 1.001 » 2.000	» 150
» » » 2.001 » 5.000	» 200
» » oltre L. 5.000	» 400

Per i biglietti collettivi il sovrapprezzo deve essere applicato, nella stessa misura, sull'importo relativo a ciascun viaggiatore.

Sono esclusi dall'applicazione del sovrapprezzo i biglietti rilasciati all'estero.

Art. 9.

Le Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare a favore del Fondo nazionale medesimo un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si effettuano in otto domeniche da stabilirsi dal Ministero dei trasporti, nella misura seguente :

a) ferrovie, filovie, funivie, seggiovie, tranvie e funicolari extra-urbane, autolinee extra-urbane e servizi di navigazione interna extra-urbani :

per importi fino a L. 50	L. 5
» » da L. 51 a L. 100	» 10
» » » 101 » 200	» 20
» » » 201 » 500	» 50
» » » 501 » 1.000	» 100
» » » 1.001 » 2.000	» 150
» » oltre L. 2.000	» 200

b) pubblici servizi di trasporto urbani (autoflottramvie, funicolari, funivie, ascensori e servizi di navigazione interna) :

per qualsiasi importo L. 5

Art. 10.

I sovrapprezzi di cui agli articoli 8 e 9, nella misura minima di lire 5 e fino ad un massimo di lire 200, sono dovuti anche da chi è munito di tessera di abbonamento o di biglietto a riduzione o gratuito.

L'importo dei sovrapprezzi per le singole categorie e le modalità per la relativa riscossione saranno stabiliti con decreto da adottarsi di concerto dai Ministeri per l'interno e per i trasporti.

Art. 11.

Per le otto domeniche di cui al precedente articolo 9, sul prezzo dei biglietti per il transito degli automezzi per trasporto di persone

sulle autostrade è stabilito a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sovrapprezzo uguale al prezzo dei biglietti stessi.

Art. 12.

Le Aziende di trasporto, cui è fatto obbligo di applicare i sovrapprezzi stabiliti dall'articolo 9, non possono esigere alcun compenso per il relativo servizio di riscossione e sono tenute a rimettere, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale.

Le aziende stesse, qualora non applichino i sovrapprezzi suddetti, sono tenute a corrispondere in proprio il relativo importo, mag-

giorato di una somma pari a cinque volte l'importo medesimo a favore del Fondo suddetto.

Art. 13.

I fondi raccolti, per ciascuno dei sovrapprezzi previsti dalla presente legge, nella prima domenica in cui i sovrapprezzi stessi verranno applicati saranno devoluti all'Associazione italiana della Croce Rossa per lo svolgimento dei relativi compiti assistenziali.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.